



COMUNE DI CONDRÒ  
Ordinanza Sindacale n. 6 del 07 giugno 2023

PREVENZIONE RISCHIO INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI ANNO 2023

IL SINDACO

Autorità comunale di protezione civile

ORDINA

- 1) ai proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo dei fondi incolti di provvedere alla costante pulizia dei terreni specie quelli adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi;
- 2) **è fatto assoluto divieto di accendere fuochi dal 16 luglio al 14 settembre;**
- 3) dal 15 giugno al 15 luglio e dal 15 settembre al 15 ottobre, previa comunicazione al Distaccamento forestale competente per territorio, è consentita la combustione di materiale agricolo o forestale proveniente da sfalci, potature o ripuliture, secondo i seguenti accorgimenti:
  - **la combustione controllata deve essere effettuata, in aree distanti da zone cespugliate e/o arboree, in piccoli cumuli, nelle prime ore della giornata dalle ore 5,00 alle ore 9,00;**
  - dall'accensione alla fase dello spegnimento, il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione di focolai e braci;
  - possono essere destinati alla combustione all'aperto cumuli vegetali in quantità giornaliera non superiori a 3 metri cubi (vuoto per pieno) per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture;
  - è comunque vietata l'accensione di fuochi nelle giornate calde e particolarmente ventilate soprattutto nei casi di venti provenienti da Sud - Est (scirocco).

VIETA

altresì, durante tale periodo, in prossimità di aree a rischio, di:

- accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli nei boschi (o comunque alberati), nei terreni cespugliati o ricoperti di alta o bassa vegetazione in genere;
- usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o braci nei boschi e nei terreni cespugliati;
- sostare con il veicolo a caldo in prossimità di accumuli di materiale soggetto ad infiammazione, che possa determinare l'innesco o lo sviluppo di incendio, specie in zone con viabilità non asfaltata;
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo mediato o immediato di incendio nei boschi, nei terreni cespugliati o comunque ricoperti di vegetazione;

AVVERTE

*Divieti nelle aree percorse dal fuoco*

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi). Nello specifico in tali zone:

- 1) per 15 anni non è possibile variare la destinazione d'uso;
- 2) per 10 anni non si possono realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;
- 3) per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche.

Nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco è inoltre vietato per 10 anni il pascolo e la caccia.

I soprassuoli percorsi dal fuoco sono censiti tramite apposito catasto incendi con le conseguenti imposizioni dei divieti e delle prescrizioni di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000.

EVIDENZIA

ALLA MANCATA OSSERVANZA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO CONSEGUE  
LA DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 650 C.P.

Dalla residenza municipale, li 08/06/2023

F.to Il Sindaco  
Dott. Giuseppe Pietro Catanese

